



Ordinanza sulla liquidità delle banche (Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012¹ sulla liquidità è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza, «documentazione» è sostituita con «comprova».

Art. 2 Principi

Tutte le banche:

- a. devono disporre in ogni momento di una riserva di liquidità durevolmente sufficiente per poter rispettare i propri obblighi di pagamento anche in situazioni di stress che si producono in tempi brevi;
- b. assicurano un adeguato finanziamento stabile a medio-lungo termine degli attivi e delle posizioni fuori bilancio.

Capitolo 2 (art. 3 e 4)

Abrogato

Titolo prima dell'art. 5

Capitolo 2: Esigenze in materia di liquidità

Sezione 1: Esigenze qualitative

Art. 11

Abrogato

RS

¹ RS 952.06

*Titolo prima dell'art. 12***Sezione 2: Esigenze quantitative: quota di liquidità***Art. 12* Quota di liquidità

Lo scopo della quota di liquidità (*Liquidity Coverage Ratio*, LCR) è di garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (*High Quality Liquid Assets*, HQLA) per poter coprire in ogni momento il deflusso netto di fondi prospettato in uno scenario di stress di liquidità basato su ipotesi di deflussi e afflussi per un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario (orizzonte temporale di 30 giorni). Le ipotesi riguardanti i deflussi di fondi e i tassi di deflusso sono elaborate sulla base dell'allegato 2, quelle concernenti gli afflussi di fondi e i tassi di afflusso sulla base dell'allegato 3.

Art. 14 cpv. 2 lett. a, 3 lett. c, 4 lett. a e 5

² Il requisito LCR deve essere adempito separatamente a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per quanto riguarda:

- a. la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in tutte le valute convertite in franchi svizzeri; e

³ La FINMA stabilisce:

- c. in che misura per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 dell'ordinanza del 30 aprile 2014² sulle banche (OBCR) si possano prevedere agevolazioni nell'adempimento del requisito LCR.

⁴ Nel singolo caso essa può:

- a. emanare una deroga all'obbligo di consolidamento in materia di vigilanza previsto dall'articolo 7 dell'ordinanza del 1° giugno 2012³ sui fondi propri (OFoP) al fine di poter rilevare ulteriori partecipazioni determinanti dal punto di vista del rischio di liquidità;

⁵ La FINMA può inoltre esigere che i singoli istituti che si finanziano in misura significativa tramite succursali all'estero calcolino il requisito LCR senza considerare i prospettati afflussi derivanti da tali succursali. In questo caso essa può definire ulteriori esigenze per l'adempimento del requisito LCR in base a una propria valutazione dei rischi.

Art. 15b cpv. 1 lett. a n. 4 e 5 e lett. c nonché cpv. 3

¹ Gli attivi della categoria 2a comprendono i seguenti valori patrimoniali:

- a. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:
4. e 5. *Abrogati*

² RS 952.02

³ RS 952.03

- c. titoli di credito negoziabili, coperti e disciplinati da leggi speciali, che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ad essa correlato ai sensi dell'allegato 1. Possono essere conteggiati anche i prestiti ipotecari emessi dalle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie conformemente alla legge del 25 giugno 1930⁴ sulle obbligazioni fondiarie (LOF).

³ I prestiti di imprese di cui al capoverso 1 lettera b e i titoli di credito coperti conformemente al capoverso 1 lettera c possono rientrare nella categoria 2a se:

- a. dispongono di almeno una valutazione a lungo termine corrispondente alla classe di rating 1 o 2 secondo l'allegato 2 OFoP⁵, oppure, in sua mancanza, hanno ottenuto una valutazione a corto termine equiparabile da parte di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA;
- b. non dispongono di una valutazione ai sensi della lettera a, ma la loro probabilità di inadempienza valutata internamente corrisponde a una valutazione della classe di rating 1 o 2 secondo l'allegato 2 OFoP.

Art. 15c cpv. 5

⁵ Gli attivi delle categorie 1 e 2, che rappresentano titoli, prestiti o titoli di credito emessi all'estero, possono essere conteggiati nel volume di HQLA solo se:

- a. sono di qualità HQLA conformemente alla pertinente regolamentazione estera;
- b. sono riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine.

Art. 15d lett. c

La FINMA definisce:

- c. le modalità per un'adeguata diversificazione delle HQLA.

Art. 15e cpv. 1 e 2

¹ Le operazioni di finanziamento garantite vengono pareggiate se comprendono lo scambio di HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario. La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione per operazioni di finanziamento garantite effettuate in valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera.

² Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli, segnatamente le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di concessione e assunzione in prestito di titoli e i finanziamenti connessi con titoli.

⁴ RS 211.423.4

⁵ RS 952.03

Art. 17c Comprova della liquidità

¹ La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l'adempimento del requisito LCR (comprova della liquidità). Essa può concedere agevolazioni alle banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR⁶.

² Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella comprova della liquidità, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle norme in materia di rendiconto.

³ Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano mensilmente la comprova della liquidità alla BNS entro 20 giorni dall'ultimo giorno del mese. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una frequenza ridotta per la notifica.

⁴ Le banche di rilevanza sistemica inoltrano mensilmente la comprova della liquidità alla BNS entro 15 giorni dall'ultimo giorno del mese.

⁵ La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che:

- a. detengono posizioni in valute estere rilevanti di cui all'articolo 17a capoverso 1;
- b. si finanziano in misura significativa tramite succursali all'estero conformemente all'articolo 14 capoverso 5.

⁶ La FINMA può esigere che la comprova della liquidità contenga informazioni supplementari riguardo ad attivi con incidenza sulla liquidità e non considerati HQLA.

Art. 17e cpv. 1

¹ Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro liquidità e al loro requisito LCR.

Titolo dopo l'art. 17e**Sezione 3: Esigenze quantitative: quota di finanziamento****Art. 17f** Quota di finanziamento

¹ La quota di finanziamento (*Net Stable Funding Ratio*, NSFR) consente di garantire in modo costante il finanziamento stabile di una banca per un orizzonte temporale di un anno.

² Il finanziamento è stabile se gli attivi e le posizioni fuori bilancio sono finanziati in modo durevole e sostenibile conformemente all'allegato 5 numeri 9, 10.1 e 10.2.

Art. 17g Computo: NSFR

La NSFR corrisponde al quoziente fra:

⁶ RS 952.02

- a. l'ammontare di provvista stabile disponibile (*Available Stable Funding, ASF*) al numeratore;
- b. l'ammontare di provvista stabile obbligatoria (*Required Stable Funding, RSF*) al denominatore.

Art. 17h Adempimento del requisito NSFR

¹ La banca soddisfa il requisito NSFR quando il quoziente secondo l'articolo 17g risulta almeno pari a 1.

² La NSFR deve essere adempiuta a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per la totalità delle posizioni elencate negli articoli 17k e 17m in tutte le valute estere convertite in franchi svizzeri.

³ È applicabile per analogia l'articolo 14 capoversi 3–6.

Art. 17i Computo: operazioni di finanziamento garantite

1 I titoli che la banca riceve nel quadro di operazioni di finanziamento garantite devono essere rilevati come attivi soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.

² I titoli che la banca conferisce nel quadro di operazioni di finanziamento garantite e che per questo risultano gravati devono essere rilevati come attivi soltanto se la banca rimane proprietaria dei diritti correlati ai titoli e se si assume il rischio di mercato dei titoli.

³ I crediti e gli impegni possono essere compensati tra loro soltanto se:

- a. si tratta di un'operazione di finanziamento garantita effettuata con la medesima controparte; e
- b. le condizioni di cui al paragrafo 33 (i) della normativa di Basilea sull'indice di leva finanziaria (*Leverage Ratio*)⁷ sono soddisfatte.

⁴ La FINMA emana disposizioni di esecuzione per il computo:

- a. nei casi in cui la durata residua dei titoli gravati è minore della durata delle operazioni di finanziamento garantite;
- b. di operazioni di finanziamento parzialmente garantite;
- c. di operazioni di finanziamento garantite senza limitazione della durata.

Art. 17j Computo: impegni e crediti da operazioni su derivati

¹ Gli impegni da operazioni su derivati si calcolano in base ai valori di sostituzione negativi dei contratti in essere al prezzo di mercato.

² I crediti da operazioni su derivati si calcolano in base ai valori di sostituzione positivi dei contratti in essere al prezzo di mercato.

⁷ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Basilea III: L'indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica, gennaio 2014, consultabile al sito www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications.

³ Se sussistono accordi di compensazione tra la banca e la rispettiva controparte che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 8 e 9 dell'allegato della normativa di Basilea sul *Leverage Ratio*⁸, per le operazioni su derivati contemplate da questi accordi sono determinanti i valori di sostituzione netti.

⁴ Nel computo degli impegni da operazioni su derivati le garanzie depositate sotto forma di margini di variazione devono essere dedotte dall'importo del valore di sostituzione negativo a prescindere dal tipo di garanzia.

⁵ Nel computo dei crediti da operazioni su derivati le garanzie ricevute non possono essere dedotte dall'importo del valore di sostituzione positivo, tranne che la banca abbia ricevuto garanzie da margini di variazione in contanti e le condizioni di cui al paragrafo 25 della normativa di Basilea sul *Leverage Ratio* siano soddisfatte.

Art. 17k Computo: ASF

¹ L'importo dell'ASF si calcola:

- a. assegnando i valori contabili degli impegni e del capitale proprio alle categorie ASF elencate nell'allegato 4 e ponderandoli mediante moltiplicazione per il rispettivo fattore ASF; e
- b. sommando i valori contabili ponderati secondo la lettera a per tutte le categorie ASF.

² Il valore contabile degli strumenti di capitale proprio e degli impegni che sono fondi propri computabili secondo gli articoli 21–30 OFoP⁹ è determinato dal valore prima di applicare le correzioni secondo gli articoli 31–40 OFoP.

Art. 17l Computo: determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni

¹ Se gli investitori o i creditori possono esercitare le opzioni di disdetta, di riacquisto anticipato o di liquidazione sugli strumenti di capitale proprio secondo l'allegato 4 numero 1.1 e sugli impegni, per determinare la durata residua si presuppone che le opzioni siano esercitate alla prima data possibile.

² Se sussiste un'aspettativa di mercato degli investitori o dei creditori secondo cui la banca, segnatamente per motivi reputazionali, esercita le opzioni di riacquisto sugli strumenti di capitale proprio secondo l'allegato 4 numero 1.1 e sugli impegni prima della scadenza fissata contrattualmente, tali strumenti e impegni devono essere assegnati alla categoria ASF corrispondente alla durata residua attesa ridotta.

³ Se sussistono opzioni di proroga, si presuppone che né la banca né gli investitori né i creditori li esercitino.

⁸ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Basilea III: L'indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica, gennaio 2014, consultabile al sito www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications.

⁹ RS 952.03

⁴ Per gli impegni a lungo termine con scadenze scaglionate si deve assegnare alla categoria ASF con una durata residua inferiore a un anno soltanto la parte che giunge a scadenza entro un anno.

⁵ Se uno strumento di capitale proprio o un impegno può essere assegnato a più categorie ASF, è determinante la categoria che presenta il fattore ASF più basso.

Art. 17m Computo: RSF

¹ L'importo dell'RSF si calcola:

- a. assegnando i valori contabili degli attivi e delle posizioni fuori bilancio alle categorie RSF elencate nell'allegato 5 e ponderandoli mediante moltiplicazione per il rispettivo fattore RSF, e
- b. sommando i valori contabili ponderati secondo la lettera a per tutte le categorie RSF.

² Il valore contabile degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è calcolato secondo il valore esposto nella chiusura. Le correzioni di valore devono essere prese in considerazione secondo il paragrafo 52 del metodo standard secondo Basilea II e del paragrafo 12 della normativa di Basilea sul *Leverage Ratio*¹⁰.

³ Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari su immobili non gravati conformemente alla categoria RSF 6.1 dell'allegato 5 devono essere dedotti tutti gli attivi costituiti in pegno quali garanzie per mutui in obbligazioni fondiari secondo la LOF¹¹.

⁴ Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari gravati e della durata per i quali tali crediti sono gravati occorre partire dal valore contabile e dalla durata residua dei mutui in obbligazioni fondiari da porre in garanzia.

⁵ La FINMA emana disposizioni di esecuzione sui calcoli secondo i capoversi 3 e 4.

Art. 17n Computo: determinazione della durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio

¹ Per stabilire la durata residua degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è determinante la durata fissata contrattualmente.

² Se per le controparti o i debitori sussistono opzioni di proroga della durata, si presuppone che tali opzioni siano esercitate. Se l'opzione di proroga decorre dalla data di esercizio di un'opzione, si presuppone che le controparti o i debitori esercitino l'opzione nell'ultima data possibile.

³ Se sussiste un'aspettativa di mercato degli investitori o dei creditori secondo cui la banca, segnatamente per motivi reputazionali, esercita opzioni di proroga della durata, gli attivi e le posizioni fuori bilancio devono essere assegnati alla categoria RSF corrispondente all'attesa durata residua prorogata.

¹⁰ Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria – Basilea III: L'indice di leva finanziaria e i requisiti di informativa pubblica, gennaio 2014, consultabile al sito www.bis.org > Committees & associations > Basel Committee on Banking Supervision > Publications.

¹¹ RS 211.423.4

⁴ Se sussistono opzioni di disdetta o riacquisto anticipati si presuppone che la banca, le controparti o i debitori non le esercitino.

⁵ Per i prestiti rimborsabili, i prestiti rateizzati e i prestiti a rate costanti si può assegnare alla categoria RSF con una durata residua inferiore a un anno soltanto la parte che giunge a scadenza entro un anno.

⁶ Se degli attivi o delle posizioni fuori bilancio sono assegnati a più categorie RSF, è determinante la categoria che presenta il fattore RSF più alto.

Art. 17o Computo: principio del giorno di negoziazione

¹ Per stabilire l'importo ASF e RSF nell'acquisto e nella vendita di strumenti finanziari, divise e materie prime è determinante il principio del giorno di negoziazione.

² Il fattore ASF per gli impegni che ne derivano risulta dall'allegato 4 numero 6.4, il fattore RSF per i crediti che ne derivano risulta dall'allegato 5 numero 1.4.

Art. 17p Computo: impegni e crediti interdipendenti

¹ La FINMA stabilisce gli impegni e i crediti interdipendenti ai quali è possibile applicare un fattore ASF e RSF dello 0 per cento, tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale.

² L'applicazione di un fattore ASF e RSF dello 0 per cento è ammessa soltanto se:

- a. i vari crediti e impegni interdipendenti sono chiaramente identificabili;
- b. la durata e l'importo di base degli impegni e dei crediti interdipendenti sono identici;
- c. l'impegno risultante dal finanziamento ricevuto corrisponde al relativo credito; e
- d. la controparte di un credito e la controparte di un impegno differiscono.

Art. 17q Comprova del finanziamento

¹ La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l'adempimento del requisito NSFR (comprova del finanziamento). Essa può concedere agevolazioni alle banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR¹².

² Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella comprova del finanziamento, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle norme in materia di rendiconto.

³ Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano trimestralmente la comprova del finanziamento alla BNS entro 60 giorni dall'ultimo giorno del trimestre. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una frequenza ridotta per la notifica.

⁴ Le banche di rilevanza sistemica inoltrano mensilmente la comprova del finanziamento alla BNS entro 30 giorni dall'ultimo giorno del mese.

⁵ La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che si finanziano in misura significativa tramite succursali all'estero conformemente all'articolo 14 capoverso 5.

Art. 17r Finanziamenti infragruppo

Per finanziamenti interni allo stesso gruppo finanziario, la FINMA può stabilire fattori ASF e RSF che differiscono dagli allegati 4 e 5.

Art. 17s Pubblicazione

¹ Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro situazione di finanziamento e al loro requisito NSFR.

² La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. In particolare definisce quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito NSFR devono essere pubblicate.

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 4: Esigenze quantitative: depositi privilegiati

Art. 18 cpv. 1 lett. a

¹ Le banche comunicano alla FINMA, nell'ambito delle procedure generali di notifica, la somma di:

- a. depositi iscritti alla chiusura dell'esercizio nelle posizioni di bilancio di cui all'allegato 1 numeri 2.3 e 2.7 OBCR¹³;

Titolo dopo l'art. 18

Sezione 5: Indicatori

Art. 18a

La FINMA può raccogliere informazioni su altri indicatori a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto, tenendo conto delle dimensioni nonché del genere, dell'entità, della complessità e del grado di rischio delle attività di una banca.

Titolo dopo l'art. 18a

Sezione 6: Compiti della società di audit

Art. 18b

Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica, la società di audit conferma che:

- a. le esigenze qualitative e quantitative di cui alla presente ordinanza e le disposizioni di esecuzione della FINMA sono soddisfatte; e
- b. le informazioni sulla comprova della liquidità, sulla comprova del finanziamento e sugli indicatori sono corrette.

Titolo prima dell'art. 19

Capitolo 3: Disposizioni particolari per le banche di rilevanza sistemica

Sezione 1: In generale

Art. 25 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. e

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

³ La parte secondaria può comprendere i seguenti titoli facilmente negoziabili:

- e. titoli garantiti da attivi.

Art. 28a Liquidità infragiornaliera

La FINMA può raccogliere informazioni sulla liquidità infragiornaliera.

Titolo dopo l'art. 29

Capitolo 4: Consultazione della BNS

Titolo dopo l'art. 30

Capitolo 5: Disposizioni finali

II

Gli allegati 1, 2 e 3 sono modificati come segue:

Allegato 1 lett. A n. 2.6.5

Concerne soltanto il testo francese.

Allegato 2 n. 8.1, 9.1, 9.2 e 9.3.4

8.1 Linee di credito e di liquidità revocabili a certe condizioni e irrevocabili nonché transazioni sintetiche equiparabili:

9.1 Finanziamento di operazioni commerciali (approccio retrospettivo)

100 per cento del deflusso netto medio sull'intero portafoglio nell'arco di

	30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi oppure 5 per cento del valore nominale in sospeso
9.2. Garanzie e crediti documentari non correlati a finanziamenti di operazioni commerciali (approccio retrospettivo)	100 per cento del deflusso netto medio sull'intero portafoglio nell'arco di 30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi oppure 5 per cento del valore nominale in sospeso
9.3.3 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di debito di società veicolo e veicoli di finanziamento su titoli legati alla banca, nonché di linee di finanziamento simili, che a causa della loro struttura trasferiscono alla banca un rischio di liquidità	20 per cento dell'importo che scade 30 giorni di calendario dopo il finanziamento
9.3.4 prodotti strutturati e prodotti sintetici equiparabili aventi particolari requisiti in materia di liquidità, cioè per i quali la banca assicura la facilità di accesso al mercato; sono esclusi i prodotti che non generano alcun funding della banca e che possono essere ridotti senza incidere sulla liquidità	5 per cento del volume di emissione

Allegato 3 n. 5, 5.1–5.3, 6 e 7

5. Altri afflussi, suddivisi secondo la controparte, entro 30 giorni di calendario

5.1 Crediti contrattuali nei confronti di clienti privati e piccole imprese	50
5.2 Crediti contrattuali nei confronti di istituti non finanziari e di tutte le altre persone giuridiche derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti	50
5.3 Crediti contrattuali nei confronti di istituti finanziari e banche centrali derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti	100

6. Altri afflussi contrattuali di fondi, entro 30 giorni di calendario

- 7. Afflussi di fondi infragruppo, entro 30 giorni di calendario (solo per il singolo istituto)** 100

III

Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 4 e 5 secondo la versione qui annessa.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 4
(art. 17k)

Fattori di ponderazione dell'ammontare di provvista stabile disponibile (ASF)

Categorie ASF	Fattore di ponderazione (percentuale)
1.1 Ammontare complessivo dei fondi propri di base di qualità primaria e dei fondi propri di base supplementari nonché dei fondi propri complementari conformemente ai fondi propri computabili secondo gli articoli 21–30 OFoP ¹⁴ , prima di applicare le correzioni secondo gli articoli 31–40 OFoP e senza applicare la parte di strumenti di capitale dei fondi propri complementari con una durata residua inferiore a un anno	100
1.2 Strumenti di capitale proprio non rientranti nella categoria ASF 1.1 con una durata residua effettiva pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti di capitale proprio con opzioni esplicite o implicite che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua a meno di un anno	
1.3 Impegni, compresi i depositi a termine, nonché la raccolta di fondi garantita e non garantita con una durata residua effettiva pari o superiore a un anno	
1.4 Impegni fiscali differiti (<i>Deferred Tax Liabilities</i>), se la prima data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza è almeno tra un anno	
1.5 Strumenti provenienti da interessi di minoranza (<i>Minority Interests</i>) con una durata residua effettiva pari o superiore a un anno	
2. Depositi a vista e a termine stabili di clienti privati nonché di piccole imprese con una durata residua inferiore a un anno	95
3. Depositi a vista e a termine meno stabili di clienti privati nonché di piccole imprese con una durata residua inferiore a un anno	90
4.1 Depositi a vista e a termine di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi svizzeri con una durata residua inferiore a un anno	75
4.2 Depositi di banche da un gruppo finanziario cooperativo presso il suo istituto centrale risultanti dal comune adempimento dei compiti e da condizioni legali, statutarie o contrattuali	

Categorie ASF	Fattore di ponderazione (percentuale)
5.1 Depositi di Governi centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico, banche multilaterali di sviluppo, banche nazionali di sviluppo nonché istituti non finanziari come pure la raccolta di fondi garantita e non garantita presso queste istituzioni con una durata residua inferiore a un anno	50
5.2 Depositi operativi	
5.3 Tutti gli altri depositi nonché la raccolta di fondi garantita e non garantita non rientranti nelle precedenti categorie ASF con una durata residua compresa fra sei mesi e meno di un anno, inclusi depositi di banche centrali e istituti bancari e la raccolta di fondi presso questi ultimi	
5.4 Impegni fiscali differiti (<i>Deferred Tax Liabilities</i>), se la prima data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza è compresa in un periodo fra sei mesi e meno di un anno	
5.5 Strumenti da interessi di minoranza (<i>Minority Interests</i>) con una durata residua effettiva compresa fra sei mesi e meno di un anno	
6.1 Tutti gli altri impegni e strumenti di capitale proprio non rientranti nelle precedenti categorie ASF, compresi i depositi di banche centrali e istituti finanziari presso banche centrali e istituti finanziari nonché la raccolta di fondi garantita e non garantita presso questi ultimi con una durata residua inferiore a sei mesi	0
6.2 Impegni senza durata fissa, compresi gli impegni fiscali differiti (<i>Deferred Tax Liabilities</i>), se la prima data possibile in cui un impegno simile potrebbe giungere a scadenza è inferiore a sei mesi e gli strumenti provenienti da interessi di minoranza (<i>Minority Interests</i>) hanno una durata residua effettiva inferiore a sei mesi	
6.3 Impegni da operazioni su derivati secondo l'articolo 17j capoversi 1, 3 e 4 dedotti i crediti da operazioni su derivati secondo l'articolo 17j capoversi 2, 3 e 5, se gli impegni da operazioni su derivati superano i crediti da operazioni su derivati	
6.4 Impegni da un acquisto di strumenti finanziari, divise e materie prime contabilizzato secondo il principio del giorno di chiusura della negoziazione (<i>Trade Date Payables</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="284 1749 1110 1816">– che sono adempiuti entro il termine standard o il termine usuale per la relativa transazione o <li data-bbox="284 1839 1043 1906">– se, in caso di mancato adempimento, si prevede che l'adempimento avrà ancora luogo 	
6.5 Negli impegni da operazioni su derivati, le garanzie ricevute da margini iniziali e di variazione che non possono essere compensate con crediti da operazioni su derivati	

Categorie ASF	Fattore di ponderazione (percentuale)
6.6 Impegni che dipendono da crediti secondo l'articolo 17p	
7. Finanziamenti infragruppo	0

Consultazione

Allegato 5
(art. 17m)

Fattore di ponderazione dell'ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF)

Categorie RSF	Fattore di ponderazione (percentuale)
1.1 Monete e banconote immediatamente disponibili	0
1.2 Riserve presso la banca centrale, comprese <ul style="list-style-type: none"> – la riserva minima, se il regolamento della banca centrale in questione non richiede di mantenerla per un lungo periodo, – la riserva in eccesso e – gli averi in giroconto presso la banca centrale risultanti da operazioni di pronti contro termine 	
1.3 Tutti gli altri crediti nei confronti di banche centrali con una durata residua inferiore a sei mesi, in particolare i crediti da titoli di credito emessi dalle banche centrali	
1.4 Crediti da una vendita (<i>Trade Date Receivables</i>) di strumenti finanziari, divise e materie prime contabilizzata secondo il principio del giorno di chiusura della negoziazione <ul style="list-style-type: none"> – che sono adempiuti entro il termine standard o il termine usuale per la relativa transazione o – se, in caso di mancato adempimento, si prevede che l'adempimento avrà ancora luogo 	
1.5 Crediti che dipendono da impegni secondo l'articolo 17p	
2.1 Attivi della categoria 1 secondo l'articolo 15a non gravati non rientranti nelle categorie RSF 1.1–1.3	5
2.2 Attivi della categoria 1 secondo l'articolo 15a gravati per un periodo inferiore a sei mesi	
2.3 Attivi gravati della categoria 1 secondo l'articolo 15a correlati a operazioni delle banche centrali che aumentano la liquidità (dal punto di vista della banca centrale)	
3. Fatti salvi i depositi della categoria RSF 5.4, depositi non gravati e depositi gravati per un periodo inferiore a sei mesi presso istituti finanziari nonché prestiti non gravati concessi a questi ultimi con una durata residua inferiore a sei mesi, se <ul style="list-style-type: none"> – i depositi nonché i prestiti sono garantiti da attivi della categoria 1 secondo l'articolo 15a o della categoria 2a secondo l'articolo 15b capoversi 1–4, e – la banca può ricostituire liberamente in pegno le garanzie 	10

Categorie RSF	Fattore di ponderazione (percentuale)
ricevute per l'intera durata del deposito o del prestito (<i>Rehypothecation</i>)	
4.1 Attivi della categoria 2a di cui all'articolo 15b capoversi 1–4 non gravati	15
4.2 Attivi della categoria 2a di cui all'articolo 15b capoversi 1–4 gravati per un periodo inferiore a sei mesi	
4.3 Attivi della categoria 2a secondo l'articolo 15b capoversi 1–4 gravati della correlati a operazioni delle banche centrali che aumentano la liquidità (dal punto di vista della banca centrale)	
4.4 Fatti salvi i depositi delle categorie RSF 5.4 e 7.6, tutti gli altri depositi non gravati e depositi gravati per un periodo inferiore a sei mesi presso istituti finanziari nonché i prestiti non gravati concessi a questi ultimi con una durata residua inferiore a sei mesi non rientranti nella categoria RSF 3	
5.1 Attivi non gravati e attivi gravati per un periodo inferiore a sei mesi della categoria 2b di cui all'articolo 15b capoversi 5 e 6	50
5.2 Attivi gravati per un periodo compreso fra sei mesi e meno di un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF pari o inferiore al 50 per cento	
5.3 Tutti i depositi presso istituti finanziari nonché i prestiti concessi a questi ultimi con una durata residua compresa fra sei mesi e meno di un anno	
5.4 Depositi operativi presso altri istituti finanziari sui quali si applica un fattore ASF del 50 per cento secondo la categoria ASF 5.2	
5.5 Tutti i titoli idonei alle HQLA con una durata residua inferiore a un anno che <ul style="list-style-type: none"> – non rientrano nelle categorie RSF 2.1, 4.1 e 5.1 e che soddisfano gli altri requisiti di cui all'articolo 15d, e – non sottostanno al controllo dell'unità funzionale preposta alla gestione della liquidità 	
5.6 Fatti salvi i crediti da rilevare nelle categorie RSF 6.3 e 7.5, tutti i crediti con una durata residua inferiore a un anno nei confronti di persone fisiche e giuridiche, ad eccezione dei crediti nei confronti di banche centrali e istituti finanziari	
6.1 Crediti ipotecari non gravati su immobili con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 per cento secondo il metodo standard di Basilea II per i rischi di credito	65

Categorie RSF	Fattore di ponderazione (percentuale)
<p>6.2 Tutti i restanti depositi nonché i prestiti non gravati</p> <ul style="list-style-type: none"> – con una durata residua pari o superiore a un anno, – con una ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 per cento secondo il metodo standard di Basilea II per i rischi di credito, – non rientranti nelle categorie RSF 3, 4.4, 5.3 o 5.4, e – che non rappresentano depositi presso istituti finanziari né prestiti concessi a questi ultimi 	
<p>6.3 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF del 65 per cento</p>	
<p>7.1 Margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti, mediante titoli o altri attivi e contributi pagati in contanti o mediante altri attivi al fondo di garanzia di una controparte centrale, tranne quando ai margini iniziali per operazioni su derivati pagati in contanti o mediante altri attivi è assegnato un fattore RSF più elevato; in tal caso si applica il fattore RSF più elevato</p>	85
<p>7.2 Altri depositi nonché prestiti non gravati né in sofferenza con una ponderazione del rischio superiore al 35 per cento secondo il metodo standard di Basilea II per i rischi di credito e con una durata residua pari o superiore a un anno, senza i depositi presso istituti finanziari nonché i prestiti concessi a questi ultimi</p>	
<p>7.3 Titoli non gravati né in stato di default non idonei alle HQLA, comprese le azioni negoziate in borsa a condizione che non rientrino nella categoria RSF 5.1</p>	
<p>7.4 Materie prime fisiche negoziate, compreso l'oro</p>	
<p>7.5 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF dell'85 per cento</p>	
<p>7.6 Depositi di banche da un gruppo finanziario cooperativo presso il suo istituto centrale risultanti dal comune adempimento dei compiti e da condizioni legali, statutarie o contrattuali</p>	
<p>8.1 Tutti gli attivi gravati per un periodo pari o superiore a un anno</p>	100
<p>8.2 Crediti da operazioni su derivati di cui all'articolo 17j capoversi 2, 3 e 5, dedotti gli impegni da operazioni su derivati di cui all'articolo 17j capoversi 1, 3 e 4, se i crediti da operazioni su derivati superano gli impegni da operazioni su derivati</p>	
<p>8.3 Il 20 per cento degli impegni da operazioni su derivati di cui all'articolo 17j capoverso 1 prima di dedurre i margini di variazione pagati (importo lordo degli impegni da operazioni su derivati)</p>	

Categorie RSF	Fattore di ponderazione (percentuale)
8.4 Tutti gli altri attivi non rientranti nelle categorie precedenti, segnatamente <ul style="list-style-type: none"> – i depositi in sofferenza – i depositi presso istituti finanziari nonché i prestiti concessi a questi ultimi con una durata residua pari o superiore a un anno – le azioni non negoziate in borsa – gli investimenti materiali – le posizioni che devono essere dedotte dai fondi propri computabili – i crediti trattenuti – gli asset assicurativi (<i>Insurance Assets</i>) – le partecipazioni in filiali – i titoli in stato di défaut 	
8.5 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno ai quali, se non fossero gravati, si assegnerebbe un fattore RSF del 100 per cento	
9. Linee di credito e di liquidità revocabili a certe condizioni e irrevocabili, per tutti i clienti	5 per cento della parte non utilizzata
10.1 Impegni eventuali correlati a finanziamenti commerciali	5, 10 o 15 per cento del valore nominale in sospeso entro sei mesi, in un periodo compreso fra sei mesi e un anno oppure più di un anno
10.2 Impegni eventuali da garanzie e crediti documentari non correlati a finanziamenti commerciali	
11. Finanziamenti infragruppo	100